

Segreteria Nazionale :  
Viale Pasteur, 10  
00144 Roma

Sede Legale:  
Via Petitti, 16  
20149 Milano

---

Roma, 22/07/2009

## **OGGETTO: CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PA – DECRETO 19 MAGGIO 2009**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio scorso è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze riguardante la disciplina della certificazione dei crediti relativi a somministrazione di forniture o di servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185.

Il decreto prevede che, dietro richiesta del creditore (da presentare secondo il modulo allegato al decreto stesso), l'amministrazione debitrice entro 20 gg dalla richiesta possa rilasciare la certificazione - riconoscendo quindi che il credito sia certo, liquido ed esigibile - al fine di facilitare lo smobilizzo dei crediti stessi, mediante la cessione pro-soluto presso il sistema bancario o presso intermediari finanziari autorizzati.

Come previsto dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 185, la certificazione sarà limitata ai crediti vantati verso Regioni ed enti locali. Con tale impostazione sarebbe prevista quindi l'esclusione della Sanità. Sul punto si ricorda, comunque, che le aziende sanitarie e ospedaliere sono state definite dalla Corte Costituzionale organi strumentali della Regione stessa.

Inoltre, la certificazione potrà essere rilasciata da Regioni ed enti locali anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere escluda la cedibilità del credito medesimo. La presentazione della richiesta di certificazione potrà avvenire entro il 31 dicembre 2009.

Al momento del rilascio, le Regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità.

Si segnala, inoltre, che, prima di rilasciare la certificazione, per i crediti superiori a 10mila euro, l'amministrazione debitrice deve procedere alla verifica circa l'eventuale inadempimento del creditore ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR 602/73 (riguardante il blocco dei pagamenti della PA). In caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme ancora dovute.

Parimenti, nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'amministrazione debitrice, il credito potrà essere certificato al netto della compensazione fra debiti e crediti.




La certificazione dei crediti vantati dalle imprese verso la PA, ancorchè limitata nel tempo e dal punto di vista del campo di applicazione, può costituire un utile strumento a disposizione delle numerose imprese che operano con la PA ai fini dello smobilizzo dei crediti vantati.

Sarà cura della Segreteria e di Confindustria monitorare l'operatività della disciplina anche nell'ottica di proseguire il confronto tecnico con il Mef sul tema dei ritardati pagamenti della PA.

Distinti saluti,

*Il Segretario*



Michele Clementi

